

antifosse del comune. Faccia restaurare le mura e le porte, nonché consolidare, rafforzare e riparare le torri.

In modo particolare egli dovrà far costruire e rimettere in funzione il ponte di Marcignana, che normalmente si trova sul fiume Elsa nel territorio di detta villa, il ponte dell'Egola, che è su questo fiume lungo la strada per Balconivisi, il ponte situato nella valle ai piedi della costa per la quale si scende verso Cusignano e dove termina la via che conduce a Corniano.

Spetti quindi all'ufficio di detto messer il podestà far aprire *ex novo* una o più vie nei dintorni e nel distretto di San Miniato, in quel luogo o in quei luoghi in cui gli sembrerà che possano essere utili o necessarie. Su ciò egli abbia piena balia e totale arbitrio.

9. Lib. IV; rub. 106, <111>.

Sulla lunghezza, l'ampiezza e i termini delle strade e delle vie.

La strada detta pisana, la quale inizia ai confini di Montopoli e si protende fino al fiume Elsa ha una lunghezza di 3450 canne¹⁰ e una larghezza, dai citati confini con Montopoli al ponticello sul rio di Ubacola nel borgo di Santa Gonda, di braccia 14, escluse le fosse. Queste ultime, esistenti su entrambi i lati della strada, devono avere un'ampiezza di 2 braccia; a parte i casi in cui siano stati costruiti dei muri lungo qualche tratto del citato percorso anteriormente al 1288, i quali non possano venire rimossi. Quelli successivi a detta data siano invece distrutti.

La strada dovrà essere revisionata e mantenuta in buono stato dagli uomini dei comuni di Comugnori, Montalto e San Romano, dai ricordati confini di Montopoli fino al termine infisso presso l'angolo della torre un tempo appartenente agli eredi di Lazzaro, ossia per un tratto che si estende nei detti comuni lungo 360 canne. A partire da questo termine venga revisionata e riparata dagli uomini del comune di Stibbio fino al fiume Egola, per una lunghezza di canne 470. Il pezzo successivo, fino al rio di Scoccolino, sia a cura del comune di Cigoli, per un tratto di 701 canne; fino alla via di Fonte Vivo e all'angolo del muro appartenente agli eredi di ser Bertoldo, sia a cura del comune di

¹⁰ Una canna corrispondeva a 4 braccia, circa metri 2,334.

Roffia, per 517 canne. Il percorso ulteriore, che arriva al ponte sul fiume Egola, all'Elsa ed ai confini con Firenze, per 1062 canne, sia responsabilità del comune di Marcignana.

La strada per cui si va a Santa Croce di val d'Arno e che si estende dal borgo di Santa Gonda ai confini con Santa Croce deve essere larga 14 braccia escluse le fosse. Queste occorre che misurino 2 braccia da entrambi i lati del tracciato. Tale strada, di 557 canne, venga revisionata e riparata dagli uomini del comune di Cigoli.

La strada detta via nuova che conduce a Fucecchio e si estende dai confini di questa fino a Notto deve essere larga 18 braccia senza le fosse. Di queste, la fossa laterale dalla parte dell'Elsa, attraverso la quale dovrà scorrere l'acqua del rio di Vercaria, abbia una larghezza di 6 braccia, e la fossa posta sull'altro lato mantenga, fino al ponticello, una larghezza di 4 braccia. A partire dal ponticello fino al fiume Arno le fosse da entrambi i lati debbano avere una larghezza di 2 braccia.

Il tracciato, dai confini con Fucecchio fino alla strada pisana, per un tratto di 584 canne, venga revisionato e mantenuto dal comune di Lontrano.

La strada che va a Castelfranco, dai confini di questo fino al ponticello di mattoni costruito su tale strada, un percorso di 105 canne, venga revisionata dal comune di Avane, e da questo ponticello fino alla strada (canne 718) sia a cura del comune di Leporaia.

La strada de Lisola, dal ponte di Marcignana fino al rio di Bagnaia sia larga 8 braccia e le fosse sui due lati braccia 2. Questa via, lunga 817 canne, iniziando dalla strada pisana fino al ponte di Marcignana, cioè al fiume Elsa, debba essere mantenuta dal comune de Lisola.

La strada che inizia al ponte della torre di Lenno e si estende fino alla curva della via di Poggighisi è larga 8 braccia senza fosse; ogni fossa è invece di 2 braccia.

La strada Francigena per cui si va a Castelfiorentino, la quale inizia dalla fornace del fu Corradino da Pagnana e giunge ai confini di Castelfiorentino, abbia una larghezza di braccia 14 senza le fosse, ciascuna delle quali sia larga 2 braccia, salvo i tratti ai cui lati sono stati costruiti dei muri nell'anno di cui si è detto riguardo alla strada pisana

oppure in precedenza, le quali strutture non debbano essere rimosse ma restino integre.

La strada del rio Petroso che comincia da tale rio e raggiunge la strada di Castelfiorentino deve essere larga 12 braccia, escluse le fosse, e con le fosse di 2 braccia, a partire dal rio fino a Coiano. Dalla terra di Coiano alla strada di Capodivacca abbia invece la larghezza usuale.

La strada di Camporena, che inizia alle ripe di Felcino e si estende fino ai confini di Pietrafitta deve avere una larghezza di 14 braccia escluse le fosse, anche all'interno del bosco di Camporena, a meno che entro tali confini non tocchi qualche muratura già costruita, poiché in tal caso queste strutture non devono essere distrutte bensì rimanere dove sono così come apparivano nel suddetto anno o prima di esso. Le fosse su entrambi i lati della strada mantengano un'ampiezza di 2 braccia.

La strada che porta da Vado a Castelfalfi sia larga 10 braccia senza le fosse; e queste siano di 2 braccia su entrambi i lati.

La strada che inizia dalle ripe di Felcino e si estende fino ai confini di Platiglione deve essere larga 14 braccia, fosse escluse; ogni fossa su ciascun lato sia di braccia 2.

La strada di Corniano per cui si va verso la montagna, la quale inizia al ponticello sul fiume Ensi e raggiunge il luogo detto alle Fontanelle deve mantenere una ampiezza di almeno 8 braccia o di più dove è già più larga; le fosse siano entrambe di 2 braccia.

La strada della valle del Pozzo, dal fosso di Sant'Andrea fino alla strada, sia larga, senza fosse, almeno 8 braccia ed anche di più dove è già più ampia; entrambe le fosse siano di 2 braccia.

La strada di Vergaria, dalla porta di Fondo fino alla strada della valle del Pozzo sopracitata debba essere larga almeno 8 braccia, o anche di più, dove già presenta una maggiore ampiezza; le fosse debbano occupare 2 braccia da entrambi i lati.

La strada di Rivalosco, dal pezzo di terra appartenente agli eredi di ser Arrigo di ser Bindo, ai piedi della costa di Gargozzi, fino alla stra-

da di Felcino, debba avere una larghezza di almeno 8 braccia, e anche di più dove già è più larga; fosse escluse, le quali, da entrambi i lati, siano di 2 braccia.

Dal detto pezzo di terra degli eredi di ser Arrigo alla porta di Gargozzi debba seguire il suo percorso e venir revisionata come di consueto ove sia necessario.

Tutte le altre strade pubbliche del detto comune sopra non ricordate debbano avere una larghezza di almeno 8 braccia o di più nei tratti in cui siano più ampie, escluse le fosse, le quali occupino 2 braccia su entrambi i lati. Ogni via vicinale o del comune debba essere larga almeno 5 braccia, oppure di più dove già è più larga, non contando le fosse. Queste siano di un braccio per ogni lato.

Le vie vicinali vengano revisionate o nuovamente aperte a volontà di messer il capitano del popolo che, qualora ne trovasse alcuna occupata, provveda a farla sgombrare secondo il suo giudizio o secondo quello del suo giudice o di un suo milite, a richiesta di chiunque glielo faccia presente.

Nessuno abbia l'ardire di danneggiare, vangare, scavare o deformare le strade e le vie, pena un'ammenda fissata nello statuto del comune.

Tutti coloro che lavorano terre presso le vie o alcuna di esse siano tenuti a scavare delle fosse e a mantenerle profonde a ridosso delle possessioni che lavorano o che lavoreranno in futuro.

Il capitano del popolo abbia l'arbitrio generale per la piena esecuzione delle suddette disposizioni, possa far mandare ad esecuzione quanto sopra enunciato e gli sia lecito punire a sua discrezione, fino alla somma di 100 soldi, tutti coloro che non si presentino al suo cospetto.

Il comune di Montedonico e Ubacula sia tenuto a revisionare e mantenere la strada dal ponte sul rio di Santa Gonda fino alla pietra infissa al capo della via delle Gualcine, dove si trovano i confini della contrada di Fuoriporta; un tratto di 230 canne.

La strada che porta a Castelfiorentino, la quale deve iniziare dalla pietra infissa della contrada di Poggighisi, oltre la Ginestra, e che deve proseguire fino alla villa della Dogana ha una lunghezza di 3120 canne. Essa va mantenuta dai seguenti comuni:

il comune di Calenzano inizi dalla detta pietra e proceda fino alla

casa di Orsello Cheruoli, presso la chiesa di Montarso, per una lunghezza di 548 canne.

Il comune di Montarso prosegue da questo punto fino al pezzo di terra di ser Niccola Lunardi, una lunghezza di 140 canne.

Il comune di Brusiana si occupi del tratto che va da questo punto alla terra degli eredi di Pepo, per una lunghezza di 80 canne.

Il comune di Canneto si riconnetta da qui e giunga alla terra vignata di ser Giovanni Landi, presso la via di Casalino; un tratto di 700 canne.

Il comune di Castelnuovo segua da qui fino ai confini con Firenze, ossia fino alla villa della Dogana. La strada è di 1400 canne, ma dalla villa di Dogana in su non è misurata.

La strada per cui si va alla terra di Gambassi ha una lunghezza di 2910 canne, fino alla villa di Capodivacca.

Il comune di Collepatti inizi a revisionarla dai confini di Firenze e proceda fino al colle che è nella valle della fonte di Lando e del poggio alle Ticchie; un percorso di 823 canne.

Il comune di Coiano, partendo da questo punto, giunga alla via che porta a Capannoli, verso la chiesa di Campriano, per 1560 canne.

Il Comune di Campriano segua da qui fino ai piedi della costa dove, da entrambi i lati della strada, si trova un sentiero vicinale, per 260 canne.

Il comune di Coiano si connetta da questo punto fino alla via che conduce a Coiano, 110 canne.

Il comune di San Quintino prosegue fino alla strada di Castelfiorentino, per una lunghezza di 318 canne.

La strada che porta a Platiglione, iniziando dalla pietra infissa ai piedi della costa di Felcino, contrada di Fuoriporta, fino ai confini di Platiglione è lunga 1920 canne.

Il comune di Grumolo cominci a revisionarla dai confini di Platiglione e giunga alla terra di Chele Benucci da Montebicchieri, posta presso la via di Collepaoli; un tratto di 315 canne.

Agliati prosegue fino al ruscello che scorre sotto il poggio di Scandicci, il corso del quale venga controllato in comune da Agliati, Grumolo e Bucciano. Questa parte della strada ha una lunghezza di 315 canne.

Bucciano e Grumolo seguano fino al ponte o al fiume Egola per

quasi 30 canne; un tratto complessivo di 319 canne.

Il comune di Montebicchieri proceda fino alla citata pietra della contrada di Fuoriporta, per una lunghezza di 795 canne.

La strada che va verso la selva di Camporena e che inizia da quella per Platiglione misura in lunghezza circa 7000 canne fino ai confini di Camporena.

Il comune di Balconivisi inizi a revisionarla dalla strada di Platiglione e raggiunga, con la sua parte da controllare, fino alla via o chiasso che si trova fra la terra del priore di Leporaia e la terra di Guardardo presso Sovezzana, per 550 canne.

Il comune di Collelungo prosegua da qui fino al viottolo che porta al mulino di Bernardo di ser Rosso e dei suoi consorti; un tragitto di 525 canne.

Il comune di Collebrunacchi si aggiunga a questo punto e arrivi alla casa di Lapo di Simone da Gello, per una lunghezza di 306 canne.

Il comune di San Giovanni prosegua da qui fino alla casa di ser Iacopo di ser Tedaldo, per un tratto di 700 canne.

Il comune di Barbiarella continui fino alla chiesa di Sorripa; un pezzo lungo 1281 canne.

Il comune di Santo Stefano segua fino alla casa di Strenna Tedeschi, lunghezza 240 canne.

Il comune di Montaione si aggiunga a questo punto ed arrivi alla croce di Vignale, per un tratto di 1633 canne.

Il comune di Camporena dovrà far revisionare e tenere in buono stato tutta la strada rimanente che attraversa il suo territorio.

La strada che inizia dal borgo di Castelfalfi e si estende fino alla porta di Vado è lunga 1085 canne.

Il comune di Castelfalfi cominci a revisionarla dal detto borgo di Castelfalfi fino al Castrum Falfi, ossia in un tratto di 458 canne. Questo debba anche revisionare e mantenere la via che parte da tale strada ed arriva ai confini di Ghezzi con un percorso di 884 canne.

Il comune di Vignale prosegua fino alla fonte delle Cannelle nel comune di Tonda, per 182 canne.

Il comune di Tonda, iniziando da qui, arrivi al ponte di Vado, per una lunghezza di 1111 canne.

Fra i ricordati comuni, lungo le dette strade, debbano trovarsi infisse delle pietre di confine, sulle quali siano scolpite alcune lettere in-

dicanti i nomi delle comunità e il numero delle canne spettanti ad ognuna di esse nella revisione delle strade medesime.

10. Lib. IV; rub. 96, <101>.

Degli uomini di Montaione che intendano aprire una fornace di bicchieri.

A tutti gli uomini di Montaione (distretto di San Miniato) sia lecito [aprire] fornaci per l'arte di fabbricare i bicchieri e le altre minutaglie¹¹ nel distretto di San Miniato, purché tutti coloro che intendono farlo si presentino al capitano prima di iniziare l'attività e introducano al suo cospetto idonei mallevadori – che dovranno essere approvati dagli approvatori del comune – circa il pagare tutto quanto possa essere loro richiesto secondo la forma di questo articolo statutario, giurando nel contempo di esercitare la loro arte in modo corretto, nella legalità e senza arrecare alcun danno al comune.

Ciascuno di loro debba poi corrispondere ogni anno, entro i primi due mesi, al comune di San Miniato oppure al camarlengo di esso incaricato di riscuotere in suo favore, 25 lire per ciascuna fornace a titolo di gabella.

[Il vetraio] sia anche tenuto ad assicurare che non verranno utilizzati per le fornaci legnami provenienti dalla selva di Camporena, appartenente al comune di San Miniato, oppure altri che siano del suo distretto, alla pena di 25 lire per ciascuna persona che infrangesse la legge e per ogni volta. A questa pena venga sottoposto anche chi venda o ceda loro la detta legna per l'attività delle fornaci.

Nessuno possa aprire le dette fornaci o una di esse, né possa lavorarvi o starvi, sia in qualità di apprendista che di salariato, a San Miniato, nel suo distretto o fuori di esso entro un raggio di due miglia, se prima di aprire uno o più laboratori non abbia prestato la citata fideiussoria cauzione su tutto quanto suddetto, pena lire 100 per ciascun reo e per ogni infrazione, che il capitano possa conoscere e punire qualora riscontri il reato.

¹¹ *Triteria*, etimo incerto, forse da triturare, pestare.

11. Lib. IV; rub. 98, <103>.

*Che la dogana del sale e la tassa sul passaggio
non vengano appaltate.*

La dogana del sale del comune di San Miniato non possa mai venir appaltata per nessun motivo, ragione o causa, ma debba essere tenuta a vantaggio del comune. Alla dogana debbano essere eletti nel consiglio del popolo alcuni ufficiali e doganieri maggiori, secondo le modalità e le consuetudini finora osservate per la loro nomina.

La tassa sul passaggio, cioè il pedaggio che il detto comune ha il diritto di imporre, non possa essere appaltato, concesso o affidato ad alcuno per nessun motivo, ma venga imposto e lo si debba esigere in favore del citato comune da buoni, onesti e solleciti ufficiali allo scopo eletti e deputati.

12. Lib. V; rub. 61, <62>.

*Della pena per chi si reca a Castelfiorentino
o nel suo distretto.*

Nessuna persona di San Miniato o del suo distretto oppure quivi abitante osi o presuma recarsi a Castelfiorentino o nel suo distretto, oppure portare, condurre o far portare alla volta del detto castello o del suo territorio alcun genere di alimenti, bestiame e qualsiasi altra cosa, alla pena di 50 lire per ciascuna volta. Una multa che se non verrà corrisposta entro otto giorni a partire da quello della condanna inflitta, o dal giorno in cui il reo fu trattenuto dalle autorità, nel caso in cui fosse stato anche bandito per questo reato, venga a questi amputato un piede, nel caso sia un uomo, le sia tagliato il naso strappandolo dal volto trattandosi, invece, di una donna; e perda le bestie e le cose che stava recando oppure che aveva incaricato di portare.

Andare, recare o condurre, oppure far condurre le predette cose o alcuna di esse, o anche il bestiame alla citata Castelfiorentino ed al suo distretto si intenda allorché le sostanze o la persona con esse o alcuna di esse, conducendo o meno il bestiame, siano state viste oppure trovate a partire dal mulino vecchio che si trova nella villa della Dogana, verso Castelfiorentino, oppure altrove, in prossimità dei confini con questo comune, sia pure entro mezzo miglio all'interno del territorio samminiatese; oppure ancora nel detto castello.

A chiunque sia consentito catturare coloro che trasportano contro la detta disposizione, sequestrare impunemente le bestie e portarle al cospetto di messer il podestà, del capitano o dell'esecutore della terra di San Miniato entro due giorni - il primo compreso - da quello in cui fu effettuato tale sequestro. L'ufficiale cui le bestie siano state presentate, entro tre giorni dalla data della confisca debba concedere a colui che gliele ha condotte la metà di quelle cose o di quelle bestie, sempre che queste siano in tale quantità da permettere la spartizione e il confiscante accetti di riceverla, di modo che metà spetti al comune e l'altra metà sia ad esso attribuita. Qualora il sequestratore non accetti la divisione o i beni non siano tali da poterli spartire, questi vengano allora venduti cedendoli ad incanto al miglior offerente. La metà del ricavato sia data a colui che ha portato le cose e l'altra sia ricevuta dal camarlengo in favore del comune.

Nessuna persona di San Miniato o del suo distretto possa o debba inviare oppure far inviare alcun fante o fantesca o altra persona a Castelfiorentino o nel suo distretto, alla pena di 10 lire per ciascuna volta. Nessun samminiatese e nessun distrettuale possano o debbano intrattenere scambi commerciali per qualsiasi causa o negozio con uomini di Castelfiorentino, e neppure stipulare alcun contratto per qualsivoglia cosa o ragione, alla pena di 25 lire ogni volta.

Nessun forestiero, da qualsiasi parte provenga, osi o presuma attraversare San Miniato o il suo distretto per recarsi a Castelfiorentino o verso la sua direzione portando alcunché di commestibile, pena 10 lire.

Tali disposizioni non abbiano invece valore per chi trasporta merci alle città di Siena o Firenze, oppure a San Gimignano, Colle, Poggibonizio e verso altre parti, salvo il divieto di esportare alimenti, che resta comunque valido. In tale circostanza non si considerino tuttavia come cose da mangiare le arance, i cedri, le nocelle o avellane, il formaggio sardo e quello messinese, i pesci di mare, la tonnina¹² e tutte le altre merci provenienti dalla città di Pisa.

Per l'esecuzione delle citate disposizioni si potranno e si dovranno eleggere, a cura del podestà, del capitano e dell'ufficio dei signori Dodici, oppure di uno soltanto fra costoro, delle guardie segrete che ad essi sembrino opportune, alle cui testimonianze rese sotto giuramento si dia pieno credito come a prove sicure. Ognuna di tali guardie riceva la metà della condanna inflitta grazie alla sua o alle sue delazioni; metà che il camarlengo del comune di San Miniato debba versare alle guar-

¹² Carne di tonno in salamoia (sec. XIV; cfr. *Dizion. etim., ad voc.*).

die senza alcun indugio, traendo la cifra dal denaro ricevuto per l'ammenda stessa, in ottemperanza al mandato dell'ufficiale delle condanne oppure a richiesta di questi. Il notaio della camera scriva tale metà fra le uscite della camera medesima.

In ciascuno dei detti casi, della denuncia e del pagamento, il nome della guardia sia tenuto segreto e non venga accluso agli atti. Tuttavia dalla denuncia, accusa o relazione di costoro non possa seguire alcuna condanna inflitta da un ufficiale che superi i 10 denari. Ogni multa maggiore da imporsi al contravventore secondo il dettato di un precedente articolo debba essere ridotta all'entità di 10 lire.

Possa inoltre chiunque accusare e denunciare gli autori delle citate infrazioni. Ad esso si creda sotto giuramento e con la deposizione di un testimone oculare, oppure di quattro dichiaranti degni di pubblica fede. Circa le dette cose messer il podestà, il capitano e l'esecutore di giustizia, nonché ciascuno di essi separatamente, possano venire a conoscenza e procedere sulla base di denuncia, accusa o inchiesta, ed in ogni altro modo che a loro o ad alcuno di loro sembrerà conveniente. Essi debbano indagare in proposito almeno una volta al mese e condannare i colpevoli alle pene citate. Colui che per primo avrà iniziato la causa, proceda, si informi e punisca.

I sindaci di ogni comunità, castello o villa del distretto di San Miniato debbano denunciare a messer il podestà, a messer il capitano o all'esecutore, entro tre giorni da quello in cui sia stata commessa l'infrazione, tutte le persone delle loro comunità oppure in esse abitanti, le quali abbiano agito contro le dette disposizioni, pena soldi 100 per ciascuna volta.

Nessun samminiatese o distrettuale, né altra persona che abiti a San Miniato o nel distretto possa o debba lavorare o coltivare terra, vigna o possedimento appartenente ad alcuno di Castelfiorentino così come del suo distretto, alla pena di lire 25. A chiunque sia concesso denunciare e accusare di fronte ad uno dei ricordati ufficiali chi si sia reso colpevole di tale reato, ricevendo la terza parte dell'ammenda inflitta.

Sia però consentito ad ogni samminiatese, distrettuale, oppure abitante a San Miniato o nel distretto lavorare o far lavorare dai suoi operai i possedimenti situati entro i confini di Castelfiorentino che risultino di sua proprietà, nonché coglierne i frutti, recarvisi e tornare con le bestie, senza alcuna pena, non ostante quanto detto finora. E possa anche lavorare ed andare a lavorare e a visitare, con le bestie oppure senza, ogni singola sua possessione oppure ogni terra che conduce per conto di un samminiatese o un distrettuale di San Miniato, la quale si

trovi nel distretto samminiatese presso i confini di Castelfiorentino, entro mezzo miglio ed anche di meno, secondo quanto è stato sopra dichiarato, onde trarne i frutti e trasportarli liberamente.

Se una persona non soggetta alla giurisdizione del detto comune facesse qualcosa non in conformità ai suddetti ordinamenti o contro alcuno di essi, circa la proibizione di recarsi a Castelfiorentino, venga condannato alle pene ricordate in questo e nel precedente articolo il suo parente più prossimo per linea maschile, fino al quarto grado.

Nei predetti casi e in ciascuno di essi, contenuti all'interno del precedente e del presente capitolo, possa essere condannato e costretto a pagare le pene in essi previste, come espiazione dei citati reati, il padrone per il fante o la fantesca, il padre per il figlio, il figlio per il padre, il marito per la moglie; i quali vengano giudicati colpevoli.

Se una persona di San Miniato o del distretto, oppure abitante al loro interno volesse attraversare il distretto di Castelfiorentino per andare altrove con delle merci o senza, oppure intendesse recarsi a Castelfiorentino o nel suo territorio di persona, a piedi o a cavallo, senza portare alcuna cosa o merce, sia tenuta a chiedere il permesso che i signori Dodici, il podestà e il capitano in seduta congiunta avranno facoltà di concedere quante volte vorranno. La licenza non potrà essere tuttavia tributata dai magistrati separatamente, senza cioè la presenza di tutti. Il permesso dovrà essere trascritto negli atti dal notaio dei signori Dodici, e la lettera di licenza verrà sigillata col sigillo piccolo del comune, insieme con quelli di ciascun ufficiale. Ottenuto il permesso in questi termini, chiunque possa partire e tornare senza incorrere in alcuna pena.

Se infine qualcuno, rientrando da altre parti, volesse attraversare il distretto di Castelfiorentino, possa farlo liberamente, senza però recarsi nel castello e portando un atto pubblico del luogo, città o terra da cui sta tornando, poiché viene da fuori del distretto samminiatese.

13. Lib. IV; rub. 81 <84>.

Dei fossi da scavare.

Qualsiasi persona che coltivi o lavori una o più terre dal rio di Santa Gonda al fiume Elsa e dalla strada pisana al fiume Arno debba ogni anno, entro il mese di maggio, scavare, far scavare da ogni parte e sgombrare tutti i fossi e le fosse delle terre che lavora, alla pena di 10 soldi.

Messer il capitano sia tenuto a far giurare e promettere ad ogni campaio del detto piano che denunci ed accusi tutti coloro che non osservano questo capitolo e, quindi, chi non avesse scavato, sgombrato e fatto scavare come testé si è detto, alla pena di 20 soldi da pagarsi a carico di ciascun campaio.

14. Lib. V; rub. 56, <57>.

Che un argine si costruisca entro i confini della villa de L'Isola.

Per la difesa di tutte le persone, delle case e dei terreni che si trovano nella villa de L'Isola (distretto di San Miniato), nonché degli altri suoli contigui e prossimi al corso del fiume Elsa, debba essere costruito, entro le calende di dicembre prossimo venturo, un grosso argine di terra emergente almeno quattro braccia, a cura degli uomini di detta villa e di coloro che vi abitano, vi lavorano, o che possiedono terre, case o poderi in prossimità del fiume e dell'argine.

Questo terrapieno dovrà avere una delle estremità all'altezza del rio di Vadoli, che si trova nel piano di San Miniato presso la pieve vecchia di San Genesio; e si dovrà estendere, costeggiando il detto fiume, attraverso il citato piano e nei confini della detta villa, fino al ponte di Marcignana, secondo il parere, la deliberazione, l'ordine e la volontà di Francesco di Gerio Abbracciabeni, di ser Napoleone di Pietro da San Miniato, e di Saragone Ghinucci della detta villa, i quali, per autorità del presente articolo, dovranno essere gli operai incaricati di far realizzare l'argine.

La struttura, una volta completata come sopra è disposto, dovrà essere costantemente mantenuta in buono stato, difesa, accresciuta, curata, riparata, elevata ed ingrossata ogni anno, nel mese di marzo o di settembre, dagli uomini della suddetta villa e da coloro che vi abitano, in tutti quei punti in cui [verrà ritenuto] necessario, secondo quanto disposto, deliberato e stabilito per volontà dei tre operai, da eleggersi annualmente durante il mese di agosto a cura dei signori Dodici, del capitano del popolo, oppure dei sindaci, dei consiglieri e dei sei castellani preposti alla detta villa.

L'ufficio di tali operai durerà un anno, e non consentirà a costoro di percepire alcun compenso dal comune o da chiunque altro.

Nessuna persona di questa villa o d'altrove potrà guastare, danneggiare, distruggere o coltivare il citato argine, pubblicamente o di nasco-

sto, né fare qualsiasi cosa a danno, lesione o pregiudizio del medesimo. Se qualcuno agisse in contrario sia punito e condannato ad una multa di 100 soldi, o anche più cospicua, fino a un massimo di 10 lire, considerata la natura del reato e della persona che lo ha commesso. Per di più, costui venga costretto di fatto e con qualsiasi mezzo dal sopraccitato capitano del popolo o da messer il podestà a restaurare e riparare l'argine, prescindendo da qualsivoglia evento e prescrizione del momento.

Chiunque potrà denunciare i colpevoli, ottenendo la quarta parte della condanna che dalla sua accusa dovrà derivare. I signori Dodici difensori del popolo, oppure messer il capitano, eleggano ogni anno, nel mese di agosto, delle guardie segrete, alle cui denunce sull'argomento essi diano pieno credito.

Ciscun proprietario o locatario dovrà piantare o far piantare gramigna, rovi o alberi nella parte del suo terreno costeggiante il detto argine, su entrambi i versanti del terrapieno, onde rafforzarlo e consolidarlo, a partire dal suo completamento fino a tutto l'anno successivo. Costoro dovranno coltivare le ricordate piante, alla pena di 20 soldi da comminarsi a ciascun renitente, il quale sarà comunque obbligato a piantarle.

Il capitano del popolo, su richiesta degli operai, dovrà inviare ogni mese un suo milite oppure uno dei suoi notai a controllare l'argine. Questi lo facciano riparare, ove fossero rinvenuti dei danni, da colui che lo avesse deteriorato (qualora se ne conosca l'identità), altrimenti dagli abitanti della citata villa, secondo il parere degli operai da eleggersi o già eletti.

Se il capitano non provvederà o non si impegnerà a sufficienza nella difesa della struttura, venga condannato a 50 lire di multa durante il periodo di sindacato per opera dei sindaci che ne giudicheranno l'operato.

15. Lib. IV; rub. 105, <110>.

Sulla custodia della selva di Camporena.

La selva di Camporena venga custodita e protetta con le seguenti modalità, cioè: sia divisa in quattro parti mediante segni di confine. La metà della quarta parte, nella sezione superiore, ossia verso i confini di San Gimignano, si riservi al taglio delle piante per l'anno in corso fino alle calende di aprile prossimo venturo, mentre per l'altra metà ciò val-

ga dalle dette calende a tutti i dodici mesi immediatamente successivi.

Così ogni anno metà della quarta parte venga riservata al taglio, e ciascun samminiatese o distrettuale possa recidere ed asportare, in essa e in quel periodo, quanto legname vorrà, pagando come gabella 2 denari per ogni salma di legna ed 1 per ciascun fascio all'ufficiale incaricato dal comune di raccogliere l'imposta, oppure all'appaltatore della gabella medesima; la quale, tutti gli anni, si venda all'incanto da parte del comune.

Non sia tuttavia permesso esportare il legname fuori dal distretto di San Miniato; e nessuna persona osi segarlo, nella detta selva, fuori dalla parte appositamente designata, né portare o tenere strumenti di ferro per il taglio del legno se non in tale sezione, alla pena di 5 soldi per ciascuno strumento e di 40 per ogni salma di legna, o per una minore o una maggiore quantità.

Nessuno possa portare o introdurre [alcunché(?)] nella detta selva in nessun modo, alla pena di 25 lire per ciascuna volta; pena che se il contravventore non avrà corrisposto entro un mese dalla data della condanna, oppure, essendo egli bandito proprio per questa causa, dal giorno in cui fu tratto in arresto e trattenuto dal comune, gli venga amputata la mano destra in modo da staccarla completamente dal braccio.

Nessuna persona conduca, faccia entrare e tenga al pascolo le sue bestie nella porzione della selva deputata al taglio entro tre anni dalla data in cui fu assegnata a quest'uso e, quindi, da quando si iniziò a tagliare, pena soldi 5 per ogni bove, vacca e altra bestia grossa, denari 12 per ogni caprone, capra, pecora e montone. Gli asini e i muli che si conducessero per il trasporto delle legna siano invece esclusi da detti provvedimenti.

Al pagamento delle ammende siano obbligati, senza alcuna eccezione, il padre per il figlio o la figlia e il padrone per il garzone o la fantesca.

Tutto ciò non abbia valore nella parte della suddetta selva per cui è in corso il contenzioso con gli uomini di Castelfiorentino. A chiunque di San Miniato e del suo distretto sia lecito condurre qui il bestiame al pascolo, nonché tagliare e portar via il legname senza incorrere in alcuna pena.

Messer il capitano del popolo abbia l'obbligo di inviare almeno due volte al mese, di venerdì o di sabato, un suo fante o un notaio a controllare la selva e a cercare di individuare coloro che agissero contro le citate disposizioni o arrecassero danni alla selva stessa. Qualora trovi

qualcuno che produca dei guasti o che non si comporti secondo le regole sunnominate, lo condanni alle pene ed ai bandi enunciati.

In proposito si creda e si attribuisca valore di prova irrefutabile alla relazione del fante o del notaio, i quali abbiano diritto alla metà della pena inflitta grazie alle loro informazioni, metà che il camerario del comune sia tenuto a corrispondere loro senza alcun indugio, gravame o stanziamento particolare. Il notaio della camera la scriva fra le uscite della camera stessa.

Tale fante o notaio non possa però gravare in alcun modo, personalmente o attraverso i collaboratori e i nunzi che conducesse con sé in tali missioni, alcuna comunità, sindaco di essa oppure singole persone, direttamente o indirettamente, per nessuna spesa sostenuta da lui o dai suoi collaboratori, soprattutto usufruendo di cibo e bevande, alla pena di lire 50, che gli verrà comminata durante il periodo di sindacato dai sindaci che lo esamineranno.

Chiunque possa sporgere denuncia riguardo alle dette cose, nonché far mettere ai ceppi l'accusato, senza che il suo nome venga scritto da nessuna parte. Riguardo a tali accuse e notificazioni i sindaci debbano procedere secondo quanto fissato dallo statuto del comune. Si possano tuttavia gravare coloro che hanno compiuto danni nella selva onde fornire il salario dovuto ai nunzi. Il milite o fante e il notaio di messer il capitano che asserisse di essere stato mandato nella selva secondo la predetta forma debba giurare di persona, durante il periodo del sindacato, che ha detto la verità circa tali questioni, altrimenti non gli sia dato credito.

Messer il capitano sia tenuto a far eleggere, entro 10 giorni dal suo ingresso in carica, delle guardie deputate a custodire la selva, a cura delle comunità o dei loro sindaci e consigli, secondo queste modalità: per il comune e gli uomini di Montaione sei guardie, per il comune di Castelfalfi quattro, per il comune di Vignale e quello di Camporena due. Egli faccia comparire costoro al suo cospetto e imponga loro il giuramento di compiere legalmente l'ufficio ad essi spettante, proteggendo la selva con sollecitudine. Le guardie debbano quindi sorvegliare il bosco e denunciare al capitano entro tre giorni (compreso quello in cui fu commesso il reato) chiunque arrecasse danno al bosco, oppure agisse, di persona o con bestie, non in conformità alle citate disposizioni.

La custodia della selva sia affidata alle varie parti in modo che ciascuna comunità e le sue guardie abbiano una sezione ben precisa da controllare secondo quanto loro disposto. Alla denuncia di tali guardie

si creda e si dia valore di prova inconfutabile. Il loro ufficio duri sei mesi, alla fine dei quali nuove guardie vengano elette. Qualora costoro non denunciassero i colpevoli entro i termini indicati, paghino la medesima ammenda cui avrebbe dovuto essere condannato l'autore del reato. Per ciascuno dei detti casi sia comunque sufficiente la denuncia fatta da una di loro, purché non oltre il citato periodo.

Le guardie debbano catturare i banditi ed i forestieri arrecanti danno alla selva, conducendoli poi di fronte a messer il capitano nell'arco di due giorni, alla pena suindicata. Inoltre, circa la condanna precedentemente fissata per chi appicca o porta fuoco, le dette guardie vengano punite con un'ammenda di 100 soldi se non faranno le denunce secondo i termini stabiliti. Per ognuno dei ricordati casi la metà della pena sia concessa dal camarleno del comune di San Miniato alla guardia che avrà fatto la delazione e grazie alla quale sia stata inflitta la punizione. Il notaio della camera possa e debba segnare fra le uscite della camera stessa. Se tuttavia una delle guardie o altra persona avrà avanzato una falsa accusa, debba essere condannata dal capitano ad una multa di 10 lire.

Ogni anno, durante il mese di marzo per circa 15 giorni, la parte della selva che è stata tagliata venga mondata e ripulita del legname secco, di cui il suolo deve essere sgombrato. Messer il capitano faccia compiere questa operazione agli uomini della comunità cui detta parte del bosco è stata assegnata.

I castagni presenti ovunque nello spazio silvestre non possano essere tagliati, ma vengano tenuti per la produzione dei frutti. Ogni anno, a tempo debito, il capitano provveda a farli innestare dagli uomini delle ricordate comunità, ognuna delle quali nella sezione affidata alla sua custodia. Qualora una persona incidesse uno o più castagni contro questa disposizione, eccetto che per procedere agli innesti, venga condannata ad una multa di 100 soldi per ciascuna pianta. La metà della pena spetti al denunciante o all'ufficiale che avrà rinvenuto il taglio.

Felci ed erba di ogni genere possano invece venir segati con le falci in ogni tempo e da qualsiasi parte della selva, nonché portate via senza alcuna proibizione.

I signori Dodici abbiano comunque facoltà di annullare il processo e la condanna, facendo restituire quanto sborsato alle persone punite, qualora risultassero intentati e pronunciati dal capitano, da un suo fante o da un notaio processi o sentenze di condanna che ai signori Dodici sembrassero ingiusti, o per i quali fosse stata sporta una querela presso di loro in seguito alla relazione o al rinvenimento del fante o

del notaio, anche nel caso in cui l'ammenda risultasse già versata al camarlengo del comune. In tale circostanza questi possa e debba restituire le somme per decreto dei signori Dodici, purché fra i medesimi si giunga a tale decisione da parte di almeno dieci di loro, votando coi lupini bianchi e neri. Faccia comunque fede in casi del genere il giuramento personale dei signori sul testo dei Santi Vangeli, anche prima che si proceda alla citata votazione, rimossi ogni benevolenza, preghiera, debito o timore. Il notaio della camera, visto il decreto dei Dodici, debba cancellare la condanna e restituire la somma versata scrivendola fra le uscite della camera stessa.

Messer il capitano faccia rialzare, mantenere e scavare di nuovo dagli uomini di Montaione le fosse lungo la strada che porta a Gambassi, dal lato della selva stessa, dimodoché le bestie non possano superarle.

Qualora nascesse qualche disordine in rapporto alla detta selva, gli uomini dei comuni di Tonda, Montaione, Castelfalfi, Vignale e Camporena siano tenuti ad accorrere, per la difesa del bosco, alla terra di Montaione e in altri luoghi opportuni, venendo quindi destinati secondo le disposizioni del notaio di Montaione. A chiunque non si presenti venga imposta una multa di 20 denari da parte di messer il capitano; eccettuati coloro che fossero stati deputati alla custodia delle comunità, i quali possano ivi restare senza incorrere in alcuna sanzione.